

CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

ASCOLI PICENO

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della società CIIP spa, così come definito dal D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i., con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze e dei sinistri.

L'espletamento dell'incarico sarà a titolo **non oneroso** per CIIP spa e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del Broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo CIIP spa se non preventivamente autorizzato.

L'opera del Broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le polizze.

Art. 2 - Prestazioni oggetto dell'incarico

Il Broker si impegna a fornire alla società supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

- a) analisi preliminare dei rischi in capo all'Azienda, ai suoi Amministratori, ai suoi Dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative; consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'Azienda, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l'analisi delle attività aziendali e delle polizze in essere, con produzione di relazione/i scritta/e;
- b) presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Azienda in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed, in particolare, predisposizione dettagliata, almeno 6 mesi prima dello scadere della coperture assicurative, dei bandi, dei disciplinari, dei capitolati con i relativi massimali, di clausole specifiche da introdurre nei contratti da utilizzarsi per le gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d) assistenza durante le fasi tecniche-amministrative di aggiudicazione della gara assicurativa, con eventuale partecipazione quale commissario di gara, ove richiesto da CIIP spa;
- e) collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli in corso; nell'ambito di tale attività il broker si impegna a presentare annualmente, entro la fine del mese di ottobre, lo scadenziario polizze e relativi premi in copertura nell'anno successivo (anche ai fini del budget aziendale) fermi restando i termini di pagamento stabiliti nei contratti;
- f) gestione per conto dell'Azienda di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- g) assistenza e gestione di sinistri, comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
 - o il Broker dovrà supportare l' Azienda ai fini della corretta gestione dell' intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all' Azienda di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. In caso di richiesta da parte dell'Azienda, dovrà garantire attività di supporto, consulenza anche legale nella gestione dei sinistri, fornendo un'analisi specifica della situazione dei singoli casi ed eventualmente delle relative vertenze, proposte risolutive e ausilio nella risoluzione di situazioni di "conflitto negativo di competenza" tra Compagnie di assicurazione che nel tempo hanno garantito la RCT aziendale, al fine di ridurre costi e rischi aziendali;
 - o il Broker dovrà presentare report, con frequenza semestrale, relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, n. sinistri in franchigia, sinistri riservati e senza seguito) e dei dati descrittivi (iter pratica); in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker, si impegna, se richiesto, ad esprimere una propria valutazione in merito;
 - o Il Broker dovrà provvedere al monitoraggio dei sinistri anche ai fini degli adempimenti volti ad evitare la prescrizione di diritti dell'Assicurato/Contraente CIIP spa anche in favore di altri assicurati nei confronti degli assicuratori;
- h) riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Azienda continuità della copertura Assicurativa;

- i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- j) redazione di una relazione annuale sull'andamento dei sinistri ed analisi dell'andamento dei rischi, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- k) messa a disposizione di un sommario completo e aggiornato in tempo reale dei contratti assicurativi da quale si evinca, per ogni polizza: compagnia/e, tipologia, rischi – partite – capitali e/o somme assicurati, decorrenza, scadenza, premio, massimali, limiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
- l) messa a disposizione, per ciascuna polizza, di un prospetto completo e aggiornato in tempo reale dei sinistri con inserimento dati essenziali da concordare con la CIIP spa;
- m) obbligo, al termine del contratto, di mettere nella disponibilità dell'Azienda report / archivi informatici (formato excel) e cartacei aggiornati, inerenti le polizze ed i sinistri, relativi alla esecuzione del presente appalto;
- n) aggiornamenti normativi e legali in materia Assicurativa con relazioni periodiche almeno semestrali e organizzazione di incontri formativi presso la sede della CIIP spa a cura di personale qualificato (almeno un incontro formativo e/o di aggiornamento annuale);
- o) predisposizione di polizze fideiussorie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - ⇒ a garanzia dei Comuni e Province per interventi di straordinaria/ordinaria manutenzione su suolo stradale, previsti e non previsti sulla base del Piano Investimenti AATO;
 - ⇒ in favore dell'AATO, prevista dall'art. 34 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Azienda, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Art. 3 – Tempistica

Il Broker si impegna a garantire alla società la seguente tempistica.

Tempi di resa per la gestione del portafoglio e consulenza assicurativa:

- Risposte telefoniche nella stessa giornata della richiesta, risposte scritte in 1 giorno lavorativo elevato a 2 per pratiche complesse,
- Analisi delle coperture assicurative in essere entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione.
- Redazione di un piano di coperture assicurative ottimali per CIIP spa entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione.
- Avvisi di scadenza dei premi e delle regolazioni dei premi: entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione.
- Assistenza in merito agli oneri assicurativi in fase di stesura del bilancio: dalla data di conferimento dell'incarico con riscontro in forma scritta entro 2 giorni dalla richiesta (tale limite può essere ridotto in caso di urgenza).

Tempi di resa per la gestione sinistro:

- Controllo della documentazione ed apertura del sinistro presso la Compagnia assicuratrice entro 2 giorni dal ricevimento della documentazione.
- Comunicazione al cliente dell'avvenuta apertura del sinistro ed indicazione del relativo numero entro 2 giorni dalla data di ricevimento dei dati da parte della Compagnia assicuratrice.
- Riepilogo trimestrale, ed a richiesta in qualsiasi momento sullo stato delle polizze e dei sinistri dopo 7 giorni dalla data di ricevimento dell'incarico.

Art. 4 - Gestione amministrativa delle polizze

La società CIIP spa si impegna a versare al Broker gli importi relativi ai premi previsti dai contratti in tempo utile con riferimento alle scadenze pattuite nei singoli contratti. Il Broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà alla società entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dal pagamento delle polizze, le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

La società si impegna, altresì, a far pervenire tempestivamente al Broker ogni documentazione necessaria all'esercizio dell'incarico.

La società CIIP spa è, in ogni caso, libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate e di intraprendere rapporti con qualsivoglia Compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale con il Broker e dalla presenza della clausola di brokeraggio nelle polizze stipulate dalla Società.

Art. 5 - Durata del contratto

L'espletamento del servizio, che avrà la durata di quattro anni, prorogabili nei termini di legge, sarà a titolo non oneroso per la CIIP spa con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del Broker, il quale, non potrà impegnare in alcun modo la Società se non previamente autorizzato.

Il Broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta della società CIIP spa, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

Art. 6 - Corrispettivo dell'incarico

L'incarico di cui al presente Capitolato non comporta per la società CIIP spa alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi della società CIIP spa.

L'attività prestata dal Broker verrà remunerata con provvigioni, poste a carico delle Compagnie assicurative sui premi imponibili, pari alle percentuali offerte, rispettivamente per la polizza RCA e per le altre polizze, in sede di gara.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola da inserire nelle bozze dei capitolati d'onori e nei successivi contratti assicurativi, contenente la citata percentuale.

Non competerà alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la società non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.

Il Broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con la società CIIP spa secondo le previsioni contenute nel presente Capitolato Speciale, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Art. 7 – Cauzione

Il concorrente aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, stabilita nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della società CIIP spa.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, la società CIIP spa ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 15 del Capitolato.

Art. 8 – Penalità

La società applicherà una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini che verranno di volta in volta stabiliti nelle varie fasi di espletamento del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata reperibilità entro le 24 ore dalla richiesta, se garantita), oltre a quelli già fissati nel presente capitolato (a titolo esemplificativo e non esaustivo art. 10, in particolare: "...omissis...Il Broker trasmette alla società CIIP spa i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie etc.) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative...omissis..."), salvo comprovate cause di forza maggiore che il broker dovrà specificare con apposita lettera alla società CIIP spa prima della scadenza del termine fissato. In caso di mancata comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione del ritardo. Le penalità, qualora non pagate durante l'appalto, verranno detratte, senza formalità di sorta, dalla garanzia bancaria o assicurativa di cui al precedente articolo.

Art. 9 – Obblighi delle parti contraenti

A) Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

1. impiegare i propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
2. svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato, al Bando di gara e all'Offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della società CIIP spa e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
3. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura

- dei rischi insiti nell'attività della società CIIP spa;
4. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la società senza la preventiva esplicita autorizzazione di questa ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa;
 5. mettere a disposizione della società CIIP spa ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 6. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della società CIIP spa;
 7. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;

Il Broker, inoltre, è tenuto a:

8. assicurare la completa gestione del programma assicurativo della società CIIP spa, come individuato ai sensi del presente Capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dalla società CIIP spa per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Capitolato e non ancora chiusi a tale data;
9. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile;

Sono altresì a carico del Broker:

10. tutti gli oneri e le spese necessari per l'espletamento dell'incarico;
11. i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
12. tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

La società avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

B) La società CIIP spa si impegna a:

1. rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della società CIIP spa, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
2. indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
3. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
4. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
5. effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Art. 10 – Svolgimento dell'incarico

La società CIIP spa autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla società l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della società, né è in grado d'impegnare in alcun modo la società se non previa esplicita autorizzazione. Il Broker trasmette alla società CIIP spa i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie etc) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto della società CIIP spa, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire alla società l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a trasmettere alla società le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili alla società gli effetti di ritardati o mancati pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione che resteranno, pertanto, a totale carico del broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 11 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla Società.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa della Società, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea polizza assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 12.

12 – Polizza assicurativa.

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D.Lgs. 209/05 per un massimale non inferiore ad 1.250.000,00 di euro per ciascun sinistro e 1.850.000,00 euro annui per tutti i sinistri.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il massimale non dovrà comunque essere inferiore a quelli stabiliti dall'IVASS nel corso della durata contrattuale.

Art. 13 – Referente del Broker

Il broker si impegna a designare nell'istanza di partecipazione alla gara un proprio incaricato in possesso di adeguati requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico della società CIIP spa per il servizio oggetto della prestazione.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla società, o, eventualmente, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 14 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 15 – Risoluzione e recesso

La società si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da una contestazione di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviata al Broker a mezzo PEC, alla quale il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/05, o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito, ovvero in caso di cessione dell'azienda, di concordato preventivo, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico del Broker.

La risoluzione in danno non esime l'aggiudicatario da responsabilità civili.

La risoluzione del contratto attribuirà alla CIIP spa la facoltà di avvalersi della garanzia fideiussoria fino all'intero importo nonché di esigere l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni.

E' comunque facoltà della società CIIP Spa recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento mediante preavviso di 60 gg., comunicato a mezzo PEC.

Art. 16 - Controversie foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Ascoli Piceno.

Art. 17 - Oneri fiscali

Il Broker riconosce a suo carico tutte le spese di bollo e quelle per l'eventuale registrazione in caso d'uso, nonché ogni onere fiscale presente o futuro riguardante la stipula del contratto e sue consequenziali.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia nell'ambito del territorio dello stato italiano.

Il Responsabile Servizio Affari istituzionali e Legali

D/ssa Iole Mariani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Mariani', written over the typed name 'D/ssa Iole Mariani'.